



13
100
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PIRETORE di Firenze dr. Ierace *Luij!*

renunciato la seguente

S E N T E N Z A

caso penale

C onto

VINCI SALVATORE n. a Villacidro 1.12.1935 res.
alenzano in via del Pecchiolo 5
VINCI FRANCESCO n. a Villacidro 18/5/1943 res.
Lastra a Signa via Calcinaia 64

LIBERI PRESENTI

IMPUTATI

Il primo : del reato di cui all'art. 612 cpv. C.P.
per avere nel luglio 1964 in Campi Bisenzio minacciato un grave e ingiusto danno a Purpura Francesco dicendogli che l'avrebbe impiccato.

del reato di cui all'art. 612 cpv. C.P. per avere
nel luglio 1964 in Campi Bisenzio minacciato un
grave e ingiusto danno a Purpura Francesco dicendogli
che l'avrebbe ammazzato.

... sit. infraq. il primo ai sensi dell'art. 99 u.c.

FATTO E DIRITTO

Inatto da questa presentata alla Stazione dei Carabinieri di Luf. Firenze il
15.7.64, Purpura Francesco denunciante Vinci Salvatore e Vinci Franco
per tentata minaccia.

Esse le successive indagini, l'atto di questa venuta rinviano a questa
nuova infatti del quale risultava che il Purpura era stato
dato a Vinci Franco in quanto si da conferma alla sua

N. 436 Reg. Sent.

2II64/64 R. G.

SENTEZA

in data 24/2/1965

depositata in Cancelleria

il 4.3.1965

II Cancelliere

Li

fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p. p.

II Cancelliere

031749
N. Camp. Pen.

N. / Reg. Esec.

Fatta scheda

il 15 APR. 1965

II Cancelliere

con la propria figlia, cui aveva richiesto di rimanerle; che a seguito del litigio il Vinci avesse minacciato il Puglisi dicendo che lo avrebbe ammazzato; che nei giorni successivi il Puglisi era stato ulteriormente minacciato dal fratello di Franco, Salvatore, che si era rivolto alla sua abitazione con un colpo di fucile, dicendo che con quello le avrebbe impietrito.

Tuttavia inoltre conferma un episodio riferito nell'atto di querela e così dice il Vincenzo: nella stessa sera il Puglisi lungo la via ha fatto alla sua abitazione, tanto da questi, impennato, decisa l'intervento di Agente della Polizia Stradale, alla fine dei quali il Vinci Salvatore, ha fatto alla fuga.

Vennero pertanto tratti a giudizio i due imputati, per rispondere del reato loro accusati in subordine.

All'udienza d'istrimento, svoltasi nella presenza degli imputati, la parte leva ha dichiarato di voler rinviare la querela e gli imputati hanno accettato detta rinviata. Vinci Francesco, nel suo interrogatorio, confermando le precedenti dichiarazioni, ha negato di aver profetato la morte minacciando nei riguardi della partita, ha ammesso soltanto di aver avuto con questa una discussione piuttosto animata.

L'altro imputato, pur ammettendo di essersi recato alla abitazione del Puglisi, ha dichiarato negato di aver minacciato, in quella occasione, di ucciderlo con un colpo di fucile ed ha rifiutato di essersi limitato a dire che avrebbe legato la mano al Puglisi se avesse ulteriormente litigato con il fratello; ha altresì negato di avere allora la partita nella mano che condusse alla sua abitazione, cati essere poi fuggiti alla vista di Agente delle Strade.

La partita, a sua volta, ha confermato di avere stata minacciata non ha dichiarato di non essersi impennato per le parole pronunciate dai fratelli.

Quando il P.M. e la difesa hanno concluso come in atti delle varie istrizioni, sono finalmente passate le responsabilità degli imputati in entrambi i fatti così come ad essi sono stati contestati.

Il suo dibattimento la parte lesa ha dimostrato di riconoscere la gravità dell'infarto, la solitamente curata
 attraverso la responsabilità degli imputati, affermando di non avere mai ottenuto occasione di farlo.
 Ma a lui stesso, fatto figlio prima del Vinci Francesco e successivamente del Vinci Soldaten, cioè...
 probabilmente a causa della riapacificazione interinata fra le parti politiche, dopo gli spodestamenti e l'esodo
 della tuttavia resistente, nella forma apprezzata come antietato, ai sensi dell'art. 612 c.p., le frasi
 tributarie, indubbiamente provocate, integrano il resto in quanto si ragiona di un incubo che è stato
 diventato idoneo a produrre l'effetto di turbare la libertà politica e morale del soggetto perito. Inoltre
 c'è il turbamento che le parole e gli atti dei due imputati hanno causato nella parte lesa, vale
 a dire il resto da cui sussiste come minaccia grave. E' infatti da ritenere, lo sostiene
 il Procura, che per tollerare la gravità della minaccia non basta riferirsi sulla entità del male
 minacciato, ma occorre tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, da forse influire
 alla gravità dell'atto intimidatorio e ridurre la libertà morale del soggetto inviato dal resto (cas. 8-2-57
 f. n. 57-2-670). Nel caso di specie il male minacciato è di indubbio gravità, in quanto
 sia il Vinci Francesco che il Vinci Soldaten minacciano di morte il Procura, ed...
 anche il Soldaten è portato alla obbligazione della parte lesa abbittandone con certezza
 di fare distorsendo le sue stesse parole per impiccarlo.
 Ma si è plausibile anche che le parole dei due sentiti, l'effetto cui esso
 giunge; tanto che il Procura ne rimane evidentemente molto impressionato.
 Nonostante le sentenze dichiarazioni non abbiano una indicazione, rimane a presa
 del procuratore pubblico su quali, l'effetto risulti collato di gravità. Se infatti
 non avessero tenuto che le azioni minacciate potessero essere elementi nei suoi confronti,
 il Procura non avrebbe risposto alle voci degli imputati. Si tratta nella scorsa
 di un'ostilità che lo attendeva anche agli stadi, tornando alla sopra accennata.
 e non solo del ricorso alla protezione della Autorità, è anche del grande disavvertimento
 dato dalla parte lesa col indubbiamente ripetuto quale dalla sua profondità...
 e curiosità di tali imputati i quali Vinci sono molto più fidati e del
 quale tendono a far parte eminenti dotti. Ma non ha mai fatto, se non...

Il dì uno d'ottobre la forte lira ha dichiarato di riaprire la guerra ed inoltre ha ostentatamente cercato

di attirare la responsabilità degli infatti affermando di non avere mai appreso nulla eccessivo falso da

un suo alleato. L'ha fatto prima del Vincenzo e successivamente del Vincenzo. Già...

probabilmente a causa della riapertura interlocutoria delle parti civili prima che gli episodi furono i preso-

nti tuttavia esiste, nella forma apprezzata come contestata, ai sensi dell'art. 612 c.p. La princi-

pi militari, indubbiamente benemeriti, integrano il reato in quanto il pregiudizio minaccioso è stato

diminuito illeso a potere l'effetto di turbare la libertà politica e morale del soggetto privo. Inoltre

entro il turbamento che le parole e gli atti dei due imputati hanno causato nella forte lira val-

ore di più. Il resto da un esponente come minaccia grave. E' infatti da ritenere, in sostanziale

sguardo, che per sollecitare la gradita delia minaccia venisse riferito sulla entità del male

minacciato, ma occorre tener conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive, le forze che influis-

cono idoneità dell'atto intimidatorio a turbare la libertà morale del soggetto privo del reato (cas. P. 2.57

fig. 57-II-670). Nel caso di specie il male minacciato è di indubbio gravità, in quanto

il Vincenzo e il Vincenzo intimidiscono minacciosamente il Procura col

che il beldiote è furesto alla obiazza delle parole addintorni con cui calo

di fare dichiarando che lo stupore sarebbe scatenato per impazzire.

Non si è dunque malte che le parole dei due sottoscrittori l'effetto cui sono

riservate, tanto che il Procura ha rimane estremamente molto impressionato

l'esortazione le contrarie d'obiazza non all'adversa udienza, rimane a forza

al trionfante proposito suonato, l'effetto infine coll'atto di guerra. Le infatti

un massiccio attacco di legioni minacciose fatidico all'infinito nei suoi effetti,

il Procura non sarebbe minacciato dall'onta degli spettatori. Tutt'altri sono scappate

le minacce che lo attendono contro gli stessi terminando alla perfetta catastrofe.

A ragione del ricorso alla potestanza dello Stato, è indice del grande ingegnamento

metto dalle forte lira ed indubbiamente capace anche della vana pericolosità.

In difesa di tali ingenti i fratelli Vincenzo sono molti più fiduci e dal

no di credere al loro potere minaccioso dato che non ha mai fatto pressione...

~~xx~~ del Puglisi durante il diritto di iustitia si è all'origine dei fatti.

Si consta che il Principe Solitario, nella scorsa il Puglisi, che l'aveva catturato con gli

Agnelli, vi era dato alla fuga, è una ulteriore testimonianza delle sue intenzioni
di fuggire.

gli imputati furono subito messi di fronte al giudizio del reato di riconoscere uno
infruttuoso e sicuro dille particolarmente indubbi del fatto e altri precedenti fatti, forse
essere causa agli imputati le attenuanti previste dall'art. 62 bis. C.P.

Non nulla constata il Principe Solitario è facilitatore ed non più essere causa, in quanto
lo stesso è stato condannato per contravvenzione di minima entità.

Tenuto conto delle circostanze di cui all'art. 133 C.P. si tiene di punitio condanna
gli imputati alla pena di gg. 23 di riconoscere ciascuno ed insieme la condanna la pena di
gg. 15 di riconoscere ciascuno, con riferito per l'applicazione delle cause attenuanti.

Legge fa legge l'obbligo di pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della natura del reato causatum e considerando le altre circostanze prodotte dall'art.
C.P. forse favorevoli da gli imputati si estingueva per l'istante del commettere ulteriori reati.
Si constatava pertanto il beneficio della suspensio penale della pena art. 151 C.P. e il Principe Solitario
grazia della sua manovra della condanna.

P. Q. M.

Lectione. Principe Solitario e Vincenzo Frusciano colpevoli del reato accertato, vengono fati
entrambi le attenuanti generali ed ordinarie, nei confronti del Principe Solitario la quale
è l'art. 133 art. 62 bis, 628 c.p. si condanna alla pena di gg. 15 di
riconoscere ciascuno ed al pagamento delle spese processuali.

Fatti fatti art. 153, 175 C.P. art. 622 c.p. avendo che l'accusa della pena dei nobis
rimangono riservate fino al termine di ogni causa, per entrambi le cause
manezza della condanna nel certificato del cancelliere giudicale sotto le cause
di tipo, non riportati dal solo Principe Frusciano.

Firenze... 24-2-65

J. P. P. Della

21 Gennaio 1965

L'Avv.

P. 11
G. 1

(14)

Sentuzz N. 136/65

On Sentuzz Petore
frus 3-6-1968, riposta
Vincenzo Iannuzzi
della sorpassione conos-
zionale delle persone
On Fr. Sentuzz 24.2.65 -

On Declaracione Petore
frus 5-7-1969, applicata
a forza di Vincenzo
l'immunità d'Q.R. 4.6.1966
N 332:-

Per autorizzazione, n. 7-1969
di Cancellieri.

L. 12.7.69 fatto forza
complementare